

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3800 del 09/08/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA CARROZZERIA F.LLI SALA srl AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA BOSELLI N. 78.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3900 del 08/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove AGOSTO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CARROZZERIA F.LLI SALA srl AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA BOSELLI N. 78.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. la D.D. della Provincia di Piacenza n. 2336 DEL 9.11.2011 con la quale è stato disposto - nell'ambito del procedimento avviato dallo SUAP del Comune di Piacenza e concluso con Atto Unico Finale del 10.2.2012 n. 8682 – di rinnovare ai sensi del comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 alla CARROZZERIA F.LLI SALA S.R.L. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento con i limiti di emissione e prescrizioni ivi riportate;
2. la D.D. n. 969 del 23.5.2013 con cui la Provincia di Piacenza provvedeva ad aggiornare l'autorizzazione di cui al punto precedente a seguito di richiesta della ditta in oggetto;
3. l'istanza pervenuta tramite nota n. 8792 del 23.1.2019 SUAP del Comune di Piacenza (prot. Arpae n. 12063 del 24.1.2019) e dallo stesso acquisita in data 11.12.2018, con cui la ditta CARROZZERIA F.LLI SALA srl (c.f. 00141730333), chiedeva l'AUA ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13 per l'attività di *"riparazione di carrozzerie di autoveicoli"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Boselli n. 78;
4. la nota di Arpae n. 14814 del 29.1.2019 e la nota n. 12183 del 31.1.2019 dell'Ufficio Servizi Pubblici di Impatto Ambientale del Comune di Piacenza con cui, in sede di verifica di correttezza formale, era evidenziata la necessità di acquisire documentazione integrativa;
5. la nota n. 45978 del 18.4.2019 con cui il SUAP trasmetteva la documentazione integrativa della ditta in parola;
6. la nota n. 66917 del 13.6.2019 con cui il SUAP trasmetteva ulteriore documentazione integrativa della ditta;

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per acquisire il seguente titolo ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

Appurato che:

- le modifiche consistono nell'aumento dei consumi dei prodotti per il lavaggio delle attrezzature utilizzate per la verniciatura svolte in un impianto a ciclo chiuso per il riciclo dei prodotti di lavaggio presidiato da filtro a carbone attivo con effluenti inviati ad E1 (già presidiata da ulteriori filtri a carbone attivo) e nell'installazione di un motore di aspirazione nel locale a servizio della preparazione delle vernici per favorire il ricambio d'aria all'interno dell'ambiente con convogliamento degli effluenti all'esistente E1;
- l'attività di lavaggio avrà una durata massima giornaliera di 30 minuti non continuativi e durante il

lavaggio sarà in funzione un motoventilatore della portata di 1500 Nm³/h per l'invio degli effluenti ad E1 mentre la lavorazione all'interno della cabina sarà ferma, pur mantenendo attiva la relativa aspirazione per favorire il convogliamento delle emissioni dal lavaggio ad E1;

- il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti, comprensivo dei prodotti per il lavaggio delle attrezzature, sarà pari a 10,6 kg/d;
- l'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 in virtù di un consumo massimo teorico di COV di 1194,2 che aumenta a 1212,9 kg/anno computando anche i COV contenuti nello stucco (del quale è previsto un consumo annuo di 150 kg);
- l'emissione totale stimata dal proponente al netto dei COV smaltiti come rifiuti e di quelli abbattuti dai carboni attivi è pari a 447,5 kg/anno;
- risulta presente un impianto termico ad uso produttivo alimentato a metano ed avente potenza pari a 186 kW generante l'emissione E2 e rientrante tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; pertanto, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo non è soggetto ad autorizzazione;
- risulta altresì presente un impianto termico civile rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Acquisiti i seguenti contributi:

1. nota n. 47338 del 24.4.2019 (prot. Arpa n. 68700 del 2.5.2019) con cui il Comune di Piacenza esprimeva parere favorevole al rilascio dell'AUA secondo determinate prescrizioni, tra cui si evidenziano le seguenti: rispetto dei flussi di massa indicati nel quadro riassuntivo delle emissioni e svolgimento non simultaneo delle attività presidiate dall'impianto di aspirazione generante l'emissione E1;
2. parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 72670 del 8.5.2019;
3. nota n. 48178 del 15.5.2019 (prot. Arpa n. 77401 del 16.5.2019) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza trasmetteva parere favorevole ricordando che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
4. nota n. 69778 del 19.6.2019 (prot. Arpa n. 96821 del 19.6.2019) con cui il Comune di Piacenza riformulava parere favorevole al rilascio dell'AUA nel rispetto delle seguenti prescrizioni: emissione annua totale di COV non superiore a 450 kg/anno e svolgimento non simultaneo delle attività presidiate dall'impianto di aspirazione generante l'emissione E1;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"*
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008"*

n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;

- *L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”;*
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività riparazione di carrozzerie di autoveicoli svolta svolta dalla CARROZZERIA F.LLI SALA srl (c.f. 00141730333) nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Boselli n. 78. La presente autorizzazione comprende e sostituisce il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CABINA DI VERNICIATURA, LAVAGGIO ATTREZZATURE E PREPARAZIONE VERNICI

Portata massima	24000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	225	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE E2 GENERATORE ARIA CALDA ALIMENTATO A METANO – IMPIANTO SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per contenere la formazione di emissioni diffuse anche durante le operazioni di carteggiatura;
- b) le fasi di lavaggio delle attrezzature e di preparazione delle vernici devono essere svolte nell'apposito locale "preparazione vernici" con aspirazione degli inquinanti che si liberano e loro convogliamento ad E1 con impianto di aspirazione/filtrazione della cabina forno attivo;
- c) le fasi operative i cui inquinanti sono convogliati ad E1 (preparazione vernici, verniciatura/essiccazione, pulizia attrezzature) non possono essere svolte contemporaneamente;
- d) il camino di emissione E1, identificato univocamente con scritta indelebile, deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolato**;

- UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti, diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature) e stucco pari a 10,6 kg/giorno per un input di COV pari a 1213 kg/anno; Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo **utilizzo** di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto j);
- j) le ore di funzionamento degli impianti generanti l'emissione E1, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature), dei consumi di stucco, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) i sistemi di abbattimento di E1 devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite di emissione annua di COV (al netto dei rifiuti): 450 kg/anno;
 - limite di emissione diffusa: 25% dell'input di solvente;
- m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti generanti l'emissione E1, sui quantitativi di prodotti vernicianti, diluenti e stucco impiegati e sui rifiuti annui prodotti), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati nonché all'input annuo di COV; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza e, **per quanto riguarda i rifiuti, per il primo anno utile dovrà essere fornita una analisi del rispettivo contenuto di COV;**
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare i due mesi;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno i seguenti monitoraggi ad E1: uno durante la fase di verniciatura (mirante alla determinazione della portata, del materiale particellare e dei COV) ed uno durante la fase di essiccazione (mirante alla determinazione della portata e dei COV);

2) di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 830/2015;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

3) di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce, a far data dalla messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati, l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.